

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3768 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	83
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	83
RISOLUZIONI:	
7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.	
7-00985 Ginato: Iniziative normative nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00190 e n. 8-00191</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	89
7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	85
7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.	
7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.	
7-01041 Paglia: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-01017, 7-01023 e 7-01041</i>)	85

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 3768 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3768, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

Segnala innanzitutto come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo costituiranno, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca un adeguato livello di trasparenza. Rileva inoltre come l'intesa raggiunta sia in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

In particolare, le disposizioni dell'Accordo consentiranno, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, il superamento del segreto bancario.

In tale ambito segnala come l'implementazione dello scambio di informazioni e dell'attività di mutua assistenza tra le Autorità fiscali dei due Paesi faccia ipotizzare una maggiore efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, che porterà all'emersione di base imponibile e al contrasto di fenomeni frodativi, andando a configurare

per l'Erario italiano un recupero di gettito, ad oggi peraltro non puntualmente quantificabile.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, l'articolo 1, al paragrafo 1, individua l'ambito di applicazione dell'Accordo, disponendo che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente pertinenti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per la riscossione, anche coattiva dei crediti d'imposta, oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.

La disposizione fa inoltre salvi i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.

Il paragrafo 2 stabilisce che l'Accordo si applica nel rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale stabilisce che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'articolo 3 enumera, al paragrafo 1, le imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

l'imposta sul reddito delle società (IRES);

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per il Principato di Andorra si fa invece riferimento all'imposta sui trasferimenti di beni immobili, all'imposta sui plusvalori

dei trasferimenti di beni immobili, e alle imposte dirette.

Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo a ogni imposta di natura analoga o identica istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo. Inoltre si contempla la possibilità di estendere di comune accordo le imposte considerate, mediante scambio di lettere tra le Parti.

Con l'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati dell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni utilizzate nell'Accordo non oggetto di definizione hanno il significato attribuito dalla legislazione vigente, con prevalenza per il significato attribuito dalla legislazione fiscale applicabile.

L'articolo 5, che è redatto secondo il modello di TIEA elaborato dall'OCSE, rappresenta il fulcro dell'Accordo, in quanto stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle Parti e fornite dall'altra.

In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni sono scambiate anche se la condotta a cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel caso in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel territorio di quest'ultima.

Il paragrafo 2 stabilisce che se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte, pur non avendo necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione, utilizza tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste.

Il paragrafo 3 precisa che, su richiesta dell'autorità della Parte richiedente, l'autorità della Parte interpellata fornisce le informazioni in forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

In tale ambito segnala in particolare il paragrafo 4, il quale prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di agente o fiduciario, inclusi i procuratori intestatari e fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà, i soci, i componenti, i disponenti, i fiduciari e i beneficiari di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, « Anstalten ». Peraltro, ai sensi della lettera b) del paragrafo 4, l'Accordo non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi comuni di investimento pubblici.

Il paragrafo 5 specifica il contenuto obbligatorio della richiesta di informazioni, mentre il paragrafo 6 precisa che l'Autorità competente della Parte interpellata deve informare immediatamente l'Autorità della Parte richiedente circa i motivi dell'eventuale rifiuto a fornire le informazioni o delle cause che rendono impossibile fornirle.

L'articolo 6 regola la possibilità di una Parte di consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio, ovvero di interrogare persone o esaminare documenti, con il consenso scritto delle persone interessate.

Passa quindi a illustrare le disposizioni dell'articolo 7, le quali indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni.

In particolare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione tributaria.

Inoltre si consente di rifiutare le informazioni nelle ipotesi in cui:

la richiesta non è conforme all'Accordo;

la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali ovvero processi commerciali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5, che superano il segreto bancario.

Il paragrafo 3 esclude altresì l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, qualora le informazioni siano fornite per chiedere o fornire un parere legale ovvero per essere utilizzate in procedimenti giudiziari.

Il paragrafo 5 esclude che una richiesta possa essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

Il paragrafo 6 consente altresì il rifiuto di fornire informazioni qualora esse siano richieste per applicare una disposizione tributaria che comporti una discriminazione in danno di un soggetto di nazionalità della Parte interpellata.

In base all'articolo 8, le informazioni trasmesse nell'ambito dello scambio di informazioni sono considerate riservate, prevedendosi che esse siano comunicate solo alle persone o Autorità, compresi i tribunali, che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 dell'Accordo e siano utilizzate solo per tali finalità, salvo esplicito consenso della Parte interpellata a un diverso utilizzo.

L'articolo 9 dispone che, se non stabilito diversamente dalle Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini

dell'applicazione dell'articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare quando si prevede che tali costi siano significativi.

Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede l'impegno delle Parti ad avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo e, comunque, che le Parti concordino tra loro altre modalità di risoluzione.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevedendo al paragrafo 1 che le Parti si notificheranno per iscritto il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Il paragrafo 2 specifica che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima di queste notifiche e avrà effetto, a partire dalla data di entrata in vigore, con riferimento ai reati tributari; con riferimento alle altre questioni l'Accordo avrà effetto il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

L'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2, regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, che ha effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

Il paragrafo 3 mantiene fermo, in caso di denuncia dell'Accordo, l'obbligo per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8 per quanto concerne la riservatezza di tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo stesso.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo,

mentre l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, ha illustrato i contenuti del provvedimento nella precedente seduta di esame.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata di domani, rilevando come la Commissione dovrà procedere all'espressione del parere entro la settimana, atteso che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto a partire dalla seduta di lunedì 18 luglio prossimo.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la Commissione Finanze ha già iniziato, nella seduta del 17 maggio 2016, l'esame in sede consultiva, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, della proposta di legge C. 1159 Vacca, di cui il gruppo M5S aveva chiesto l'inserimento nel calendario dell'Assemblea in quota opposizioni, e a cui allora era abbinata la proposta di legge C. 2386 Ghizzoni.

Successivamente l'esame, in sede consultiva, della proposta di legge è stato rinviato in attesa di conoscere se la Commissione Cultura intendesse definire un testo unificato delle predette proposte di legge.

Non essendo maturate le condizioni né per adottare come testo base la proposta di legge C. 1159, né per giungere alla redazione di un testo unificato delle proposte di legge, la VII Commissione ha stabilito, nella seduta del 7 luglio scorso, di disabbinare la proposta di legge C. 2386 e di proseguire nell'esame della sola proposta di legge C. 1159, la cui discussione in Assemblea inizierà lunedì 18 luglio prossimo.

Rileva quindi come la stessa VII Commissione abbia sollecitato l'espressione del parere sulla predetta proposta di legge C. 1159, nel testo originario, che la Commissione Finanze è dunque chiamata a concludere entro questa settimana.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, nel rilevare come i contenuti del provvedimento non concernano, se non per aspetti molto specifici, gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, preannuncia l'intenzione di formulare una proposta di parere contrario.

Rileva infatti come la proposta di legge, nel prevedere penalizzazioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università, nonché nell'intervenire in materia di esonero dalla

contribuzione studentesca universitaria, determini effetti onerosi per il bilancio dello Stato che non risultano coperti.

Dino ALBERTI (M5S) dissente dall'orientamento espresso dalla relatrice, ritenendo del tutto improprio che la Commissione Finanze esprima un parere negativo fondato esclusivamente su profili di copertura finanziaria, i quali non spettano alla sua competenza, ma a quella della Commissione Bilancio, senza invece entrare nel merito dei contenuti del provvedimento.

Il viceministro Enrico ZANETTI, nel concordare con le considerazioni della relatrice, rileva come la valutazione contraria sul provvedimento consegua in modo necessario dal fatto che il provvedimento determina oneri senza indicare la relativa copertura finanziaria.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

7-00985 Ginato: Iniziative normative nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00190 e n. 8-00191).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, il 6 luglio scorso.

Il viceministro Enrico ZANETTI riconosce la rilevanza delle questioni affrontate dalle risoluzioni in discussione, chiedendo tuttavia ai presentatori di modificare in termini meno cogenti la formulazione degli impegni in esse contenuti, nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di adottare le iniziative richieste dagli atti di indirizzo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che occorra dare soluzione alla problematica sollevata dalla sua risoluzione: pertanto, pur non potendo dirsi soddisfatto della proposta di riformulazione avanzata dal Viceministro, si dichiara disponibile ad accedere a tale proposta.

In ogni caso ritiene che, al di là di tale aspetto, la questione fondamentale sia se il Governo abbia intenzione di porre in essere in tempi brevi iniziative concrete per consentire agli operatori delle mutue di autogestione di poter proseguire la loro attività, in quanto, secondo quanto segnalato da tali soggetti, il quadro normativo vigente in materia limita fortemente l'operatività delle MAG, restringendo conseguentemente le opportunità di erogazione del credito.

Riformula quindi la propria risoluzione (*vedi allegato 2*).

Federico GINATO (PD) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Viceministro, riformulando conseguentemente la propria risoluzione (*vedi allegato 3*).

Auspica quindi che, a seguito dell'approvazione della risoluzione, il Governo fornisca risposte concrete alle problematiche segnalate dall'atto di indirizzo.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che, paradossalmente, per ovviare ai problemi di operatività lamentati dalle MAG, queste ultime dovrebbero trasformarsi in società assicurative, cui recenti interventi normativi apportati dal Governo hanno permesso di accedere all'attività creditizia.

Più in generale lamenta come l'orientamento del Governo acquisisca la situazione di sostanziale monopolio che caratterizza sia il comparto assicurativo, sia il settore bancario, nel quale si sta assistendo ad una concentrazione dell'attività creditizia nelle mani di un numero sempre minore di soggetti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione 7-00914 Paglia, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00190, e la risoluzione 7-00985 Ginato, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00191.

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 24 maggio scorso.

Il viceministro Enrico ZANETTI sottolinea innanzitutto come l'attuazione della risoluzione comporterebbe un minor gettito tributario pari a circa 1,7 miliardi di euro nel primo anno e a circa 1,5 miliardi a regime. Rileva, peraltro, come, al di là di tale aspetto, non sussista alcuna preclusione politica rispetto agli indirizzi contenuti nella risoluzione stessa, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere l'impegno in essa contenuto, a condizione che esso sia riformulato in termini meno stringenti, nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di operare gli interventi richiesti in materia di estensione del regime della cedolare secca.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) chiede innanzitutto di conoscere quale siano le valutazioni effettuate dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze per giungere alla quantificazione degli effetti

di minor gettito che sarebbero determinati dall'estensione del regime della cedolare secca anche alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, ritenendo infatti che tali effetti siano stati molto sovrastimati.

Invita inoltre tutti i componenti della Commissione a compiere una riflessione complessiva sul testo dell'atto di sindacato ispettivo, anche alla luce della richiesta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Il viceministro Enrico ZANETTI si impegna a fornire alla Commissione maggiori indicazioni circa gli elementi posti a fondamento della stima di minor gettito indicata.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

7-01041 Paglia: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-01017, 7-01023 e 7-01041).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 6 luglio scorso.

Il viceministro Enrico ZANETTI esprime una valutazione favorevole su tutte e tre le risoluzioni in discussione congiunta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le risoluzioni in discussione congiunta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale. (C. 3768 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3768, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015;

segnalato come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002;

evidenziato come le disposizioni dell'Accordo costituiranno, in conformità con gli standard dell'OCSE, la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni che

garantisca un adeguato livello di trasparenza, in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale;

sottolineato in particolare come l'Accordo determinerà il superamento del segreto bancario nei rapporti tra le Autorità fiscali dei due Paesi, migliorando, anche grazie a tale fondamentale aspetto, l'efficacia dell'attività di accertamento esercitata dall'Amministrazione finanziaria, e favorendo pertanto l'emersione di base imponibile, nonché un più incisivo contrasto dei fenomeni di frode in tale ambito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,
premessò che:

in Italia operano da più di trent'anni le mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (MAG), svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento, poiché operano sia come finanziatori dei propri soci compartecipi, sia come promotori di cultura e assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo di enti *no profit*;

poiché « autogestione » significa utilizzo esclusivo di risorse proprie o dei propri soci, le MAG non usano la leva del debito verso altri soggetti finanziari, non creando dunque in alcun modo rischi sistemici;

le MAG presenti attualmente sul territorio italiano sono attualmente cinque, con sedi in Milano, Torino, Reggio Emilia, Firenze e Venezia, mentre altre due sono in fase di costituzione a Reggio Calabria e Roma;

la finanza mutualistica e solidale opera con criteri stringenti e inequivocabili, che la portano a prestare particolare attenzione alla provenienza del denaro, a gestirlo con modalità partecipative, a perseguire sempre finalità sociali nell'erogazione del credito: per potersi definire mutualistica e solidale tutta l'attività finanziaria del soggetto e tutte le attività ad essa collegate devono uniformarsi infatti ai seguenti principi:

a) accesso al credito senza discriminazioni basate su patrimonio, sesso, etnia o religione;

b) preferenza da sempre per le garanzie personali, a prescindere dal patrimonio dei garanti, rispetto a quelle di natura finanziaria;

c) concessione dei finanziamenti sulla base di un'analisi del contesto socio-ambientale del socio richiedente, oltre che sulla base dell'istruttoria economica;

d) trasparenza, partecipazione e mutualità come requisiti fondanti di tutta l'attività, che si manifestano principalmente nella massima trasparenza nella determinazione dei tassi di interesse applicati, che devono essere composti di due soli elementi, ovvero costi di gestione della struttura e mantenimento del valore reale del capitale preso a prestito e nella massima trasparenza nella gestione della struttura e nelle decisioni relative alla concessione del credito, con esplicite previsioni di forme di partecipazione dei soci e di pubblicità dei finanziamenti concessi, del denaro raccolto e delle principali decisioni strategiche, fino alla possibilità per tutti i soci di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e alla determinazione di sistemi di conoscenza, scambio e collaborazione fra prestatori e finanziati;

e) forma cooperativa della struttura, con partecipazione paritetica di soci lavoratori, finanziatori e finanziati;

il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha riformato il TUB, in osservanza della disciplina comunitaria, introducendo, tra l'altro, all'articolo 111 del medesimo, la categoria del microcredito, disciplinandone le caratteristiche generali e riman-

dando ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative: in particolare, si prevede che i finanziamenti concessi in questo regime non possano eccedere i 25.000 euro e siano privi di garanzie reali, se rivolti a attività di impresa, e siano limitati ad un massimo di 10.000 euro senza garanzie reali se indirizzati a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale;

tutti i finanziamenti erogati in regime di microcredito, così come definito all'articolo 111 del TUB, devono ottenere, attraverso il tasso di interesse applicato, una remunerazione limitata al mero recupero dei costi operativi, come sopra descritto;

in un contesto caratterizzato da perdurante *credit crunch*, da difficoltà oggettive del sistema bancario, dalla necessità di implementare canali alternativi di accesso al credito, appare importante rafforzare esperienze solidaristiche storiche, con buone *performance* nella gestione del

rischio, che sarebbero invece fortemente limitate, fino ad arrivare alla cessazione delle attività, dalle previsioni normative vigenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

modificare tempestivamente il decreto ministeriale n. 176 del 2014, prevedendo per le MAG la deroga a tutte le previsioni dettate dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*);

assumere iniziative per innalzare anche l'importo massimo di credito concesso, rispetto agli attuali euro 75.000;

assumere iniziative normative per prevedere, in prospettiva, un'apposita sezione separata nel TUB per gli operatori di finanza mutualistica e solidale, così da evitare sovrapposizioni improprie con soggetti che abbiano caratteristiche, obiettivi e *target* diversi.

(8-00190)

« Paglia, Fassina ».

ALLEGATO 3

7-00985 Ginato: Iniziative normative nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

il Governo sta affrontando un ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario italiano con l'obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli *shock*, mettere gli istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l'economia reale e quindi favorire la crescita e l'occupazione;

l'intervento, nel suo complesso, si pone la finalità di garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese e favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti;

tra i principali interventi legislativi in questa direzione si ricordano:

la riforma delle banche popolari approvata nel 2015 con l'obiettivo di rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo, innovato dall'unione bancaria, preservando il ruolo delle banche con vocazione territoriale e al tempo stesso adeguando alle prassi ordinarie la *governance* degli istituti di credito popolari di maggiori dimensioni;

la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC), volta a superare le criticità della vigente disciplina di settore dovute all'andamento dell'economia del territorio di riferimento, agli assetti organizzativi e alla dimensione ridotta;

il recepimento nella legislazione dell'accordo raggiunto con la Commissione

europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza;

il processo di autoriforma delle fondazioni di origine bancaria, che prevede un sistema di rappresentanza territorialmente più omogeneo, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa che il Ministero dell'economia e delle finanze (autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria) e l'ACRI, l'associazione rappresentativa delle stesse, hanno firmato il 23 aprile 2015, con l'obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la *governance*;

nell'ambito di questa riforma di settore, data la complessiva aggregazione delle realtà che svolgono attività nell'ambito cooperativo, risulta fondamentale riconsiderare e incoraggiare le mutue di autogestione (MAG) – società cooperative finanziarie che operano in Italia da più di trent'anni nell'ambito della finanza etica e critica svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento;

sottoposte alla vigilanza da parte della Banca d'Italia, le MAG possono finanziare solo i propri soci e non soggetti terzi; esse sono pertanto prima di tutto società tra persone e si basano quindi sul rapporto fiduciario con i soci e le realtà finanziate;

gli articoli 111 e 113 del Testo unico bancario (TUB), di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come riformati dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva

comunitaria 2008/48/CE, hanno disciplinato le caratteristiche generali del microcredito quale strumento di sviluppo economico che consente alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione di accedere ai servizi finanziari, rimandando ad un successivo decreto ministeriale le disposizioni attuative;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, emanato sentita la Banca d'Italia, il quale reca la disciplina attuativa dei citati articoli del TUB, ha stabilito determinati limiti oggettivi e soggettivi ai finanziamenti che possono essere erogati da coloro che svolgono attività di microcredito, ed ha equiparato l'attività delle predette MAG a quella dei richiamati soggetti del microcredito;

i limiti quantitativi e soggettivi all'operatività nell'ambito del microcredito, e ancor più all'operatività delle mutue di autogestione, rischiano di comprometterne la funzione fondamentale e la stessa sopravvivenza;

il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, attualmente all'esame del Parlamento prevede, tra l'altro, con l'obiettivo di dare maggiore stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, agli enti del terzo settore, la definizione di un trattamento fiscale di favore per « titoli finanziari etici », così da premiare quei cittadini che investono nella finanza etica i loro risparmi;

durante il percorso legislativo di riforma delle BCC è stata espressa da più parti, anche governative, l'opinione che sarebbe opportuno e auspicabile prevedere forme di incentivazione fiscale per gli operatori che operano nel campo della finanza etica;

in quest'ambito appare importante fornire in via normativa una definizione di finanza etica, per non rischiare che tale termine, contrapposto all'attività di

tipo speculativo, di breve periodo e non orientata alla comunità, al territorio e allo sviluppo sostenibile, diventi appannaggio di coloro che, attratti dalla maggiore visibilità, dai vantaggi fiscali o più in generale da misure agevolative, non sopportano lo sforzo sostanziale di sostegno al settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito della complessiva riforma del sistema bancario italiano, di assumere opportune iniziative normative volte a valorizzare il microcredito come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, in particolare attraverso:

a) l'incremento del limite di importo massimo di credito concedibile fino a 100.000 euro rispetto agli attuali 75.000 euro;

b) l'ampliamento dei limiti al tipo di imprese finanziabili da parte dei soggetti che svolgono attività di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del TUB;

c) la promozione dell'ampliamento dell'attività di microcredito, attraverso la possibilità di prevedere il sostegno all'avvio e allo sviluppo di attività di lavoro autonomo o di impresa, organizzate in qualsiasi forma, e l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro;

d) per gli operatori di finanza mutualistica e solidale, la previsione di un'apposita sezione separata del TUB, al fine di evitare l'equiparazione dell'attività delle MAG a quella di microcredito, in termini di procedure di autorizzazione all'attività e di rispetto dei vincoli previsti per tali soggetti;

al fine di valorizzare le banche orientate a finanziare, spesso con modalità innovative e in via prevalente, attività che rispecchiano determinati requisiti di responsabilità sociale e ambientale, a valu-

tare l'opportunità di assumere iniziative normative per:

a) stabilire una definizione di finanza etica cui collegare forme di incentivazione fiscale;

b) salvaguardare gli istituti di finanza etica dagli eventuali versamenti aggiuntivi che potrebbero essere richie-

sti da parte del Fondo di risoluzione nazionale;

c) prevedere meccanismi premiali per l'investimento in capitale proprio, attraverso agevolazioni fiscali e incentivazione alla destinazione degli impieghi in particolari forme di investimento nel *no-profit*.

(8-00191)

« Ginato, Pelillo ».